

Nuova normativa a tutela degli animali e contrasto alla criminalità organizzata

di **Ciro Troiano**

Responsabile Osservatorio Nazionale Zoomafia - LAV

I. Premessa

Lo sfruttamento criminale degli animali ha raggiunto negli ultimi anni livelli molto preoccupanti. Alcuni business, come quelli legati ai combattimenti tra animali e alle corse clandestine di cavalli, hanno suscitato l'interesse dei sodalizi criminali, tanto da far nascere la definizione di "zoomafia".

Sono ormai anni che la parola "zoomafia" fa parte del lessico animalista e, in parte, giuridico. La sua diffusione è sempre più ampia e spazia in ambiti più disparati: dalla filosofia del diritto alla politica, dal giornalismo alla psicologia alla criminologia. Recentemente l'edizione del 2008 del vocabolario italiano della Zanichelli, lo Zingarelli, ha inserito la parola zoomafia: "settore della mafia che gestisce attività illegali legate al traffico o allo sfruttamento degli animali".

In modo più approfondito, con questa nuova parola, coniata da noi circa 12 anni fa, intendiamo lo *"sfruttamento degli animali per ragioni economiche, di controllo sociale, di dominio territoriale, da parte di persone singole o associate o appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici"*. Con questo neologismo indichiamo anche *"la nascita e lo sviluppo di un mondo delinquenziale diverso, ma parallelo e contiguo a quello mafioso, di una nuova forma di criminalità, che pur gravitando nell'universo mafioso e sviluppandosi dallo stesso humus socio-culturale, trova come motivo di nascita, aggregazione e crescita, l'uso di animali per attività economico-criminali"*.

Le attività zoomafiose non suscitano solo gli appetiti dei sodalizi mafiosi in senso stretto, ma in generale –anzi in misura maggiore–, anche di gruppi organizzati in vere e proprie associazioni per delinquere, specializzati in uno o più business criminali legati all'uso di animali.

Con questo lavoro cerchiamo di fornire a coloro che a vario titolo sono impegnati al contrasto e alla repressione delle condotte criminali contro gli animali uno strumento utile, un manuale pratico e concreto, che permetta di orientarsi nei percorsi di una normativa che oltre a essere relativamente nuova, risulta in più parti non di facile lettura. Il nostro lavoro prende in esame quelle forme di maltrattamento organizzato che, come le analisi di settore dimostrano, sono sempre più diffuse.

2. IL MALTRATTAMENTO COME REATO ASSOCIATIVO

I reati contro gli animali, come analisi recenti hanno messo in evidenza, sono sempre più spesso *reati associativi*, ovvero perpetrati da gruppi di individui legati da vincolo associativo finalizzato alla commissione di reati correlati allo sfruttamento economico e materiale di animali o di parte di essi. Non ci riferiamo esclusivamente ai reati zoomafiosi classici come i combattimenti tra animali o le corse clandestine, ma anche a forme di

maltrattamento più dirottate e meno sospette come il commercio e l'importazione di animali, il racket dell'accattonaggio con animali, la gestione di canili, la vendita di animali imbalsamati, gli allevamenti abusivi. Anzi, alcune tipologie di maltrattamento sono intrinsecamente, ontologicamente consociative e trovano la loro consumazione solo sotto forma di evento programmato e organizzato. Esse richiedono la formazione preliminare dell'associazione, senza la quale l'evento-maltrattamento non si può realizzare. Sotto questo aspetto, il sodalizio diventa il presupposto necessario per concretare il maltrattamento.

L'associazione è resa necessaria non solo per esigenze tecniche, logistiche o organizzative, ma anche per ragioni strettamente economiche. Eventi delittuosi come la macellazione clandestina, l'importazione di fauna o le scommesse clandestine richiedono la disponibilità di capitali e la celere accessibilità a denaro liquido di cui solo un gruppo organizzato può disporre.

La gestione di questi eventi zodelittuosi risponde alle esigenze del "mercato criminale" che richiedono, per realizzare l'evento in modo sicuro e protetto, suddivisione dei compiti e dei ruoli, dinamismo, celerità e sicurezza.

Suddivisione dei compiti e dei ruoli: ogni componente deve avere un ruolo o ruoli definiti, in sintonia con un'organizzazione piramidale, ma non necessariamente gerarchica. La suddivisione delle funzioni è resa necessaria dalla complessità dell'evento delittuoso che pretende una realizzazione ad hoc delle varie fasi con specifiche competenze anche tecniche. Un esempio può essere rappresentato dai traffici di animali da allevamento affetti da patologie e la vendita della relativa carne. La realizzazione di un traffico simile richiede la compartecipazione di diverse competenze che vanno dall'allevatore al trasportatore, dal veterinario pubblico compiacente a chi distribuisce la carne nel circuito di vendita, ecc.

Dinamismo: capacità di adattamento, di operare in situazioni ostili e ostative, e al contempo di sfruttare ogni situazione favorevole improvvisa. Situazioni cangianti e impreviste richiedono risposte *celeri* e risolutive, capaci di far fronte al mutare degli scenari. L'organizzazione di corse clandestine di cavalli, ad esempio, richiede una rapida e immediata abilità organizzativa, capace di operare in un contesto improvviso e mutevole e di rispondere rapidamente alle esigenze originate dal mutare del contesto operativo. *Sicurezza:* la riuscita di ogni evento criminale è legata fortemente alla sicurezza e alla protezione delle varie fasi operative. Per sicurezza non s'intende solo la capacità di controllo e di prevenzione di eventi di contrasto, come l'azione delle forze dell'ordine, ma anche la copertura e l'operare discretamente in difesa dell'obiettivo criminoso che si vuole raggiungere. Si tratta, in pratica, della capacità di *portare a sistema* l'illegalità. Nella gestione dei combattimenti tra cani, ad esempio, la sicurezza richiede un'azione discreta, protetta da eventuali infiltrazioni, pronta a redimere controversie e a risolvere problemi, capace di controllare il territorio e di far fronte a un intervento ostile da parte delle forze di contrasto.

I reati associativi zoomafiosi, seppur finalizzati in via prioritaria alla consumazione di un determinato delitto, richiedono nelle varie fasi della realizzazione del reato, la consumazione di più e diversi altri reati, corollario indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo criminoso. Ne consegue che la consumazione di un reato di minore entità può rappresentare un evento sentinella del tentativo di consumazione di reati di maggiore spessore criminale. Il rischio è che questi segnali, questi eventi sentinella rappresentati da reati minori, non vengano compresi e vengano considerati come eventi isolati, privi di interesse investigativo, vanificando così la loro capacità di portare a individuare altri e ben più gravi reati.

3. LE TIPOLOGIE DEL MALTRATTAMENTO ORGANIZZATO

Il maltrattamento organizzato di animali ha assunto diverse forme e connotati, ma tutti i filoni hanno in comune l'elemento business. Per questo tali reati si accompagnano quasi sempre a quelli finanziari, fiscali o di contrabbando. Qui di seguito una breve carrellata dei maltrattamenti organizzati più diffusi.

3.1 combattimenti tra animali

Nel mondo animale, una delle manifestazioni più evidenti dell'aggressività è il combattimento tra membri della stessa o diversa specie con cui gli animali, attraverso diversi moduli comportamentali che coinvolgono l'uso di armi di offesa e/o difesa, conquistano o difendono risorse e territorio o proteggono sé stessi o la prole o, ancora, la supremazia sociale al fine di garantirsi il partner sessuale. Il combattimento intraspecifico è sempre "ritualizzato" e termina quasi sempre prima che i duellanti si siano procurati ferite gravi e, pertanto, gli esiti letali sono rari. Il "duello" si svolge di norma secondo regole fisse, in cui i movimenti impiegati sono ordinati in sequenze altamente stereotipate, finalizzate a "mostrare la propria forza" e a "comunicare la propria superiorità". La ritualizzazione dell'aggressività permette agli animali di risolvere "pacificamente" le dispute, con l'emissione di chiari segnali comunicativi che indicano, ad esempio, l'accettazione della sconfitta, senza che si debba arrivare allo scontro fisico vero e proprio. Ciò in natura. Purtroppo gli uomini hanno da sempre "sfruttato" questa tendenza alla dominanza, soprattutto di alcune specie, per organizzare a proprio piacimento lotte e combattimenti tra animali lucrando sulle relative scommesse. *Il lemma "combattimento" indica tutte le forme di conflitto fisico che coinvolgono almeno due animali.* Ciò è da intendersi anche ai fini della legge. È chiaro che rientrano in questa previsione solo i combattimenti organizzati e non le zuffe spontanee o le lotte estemporanee, come sovente avviene tra i cani o altri animali. Affinché possa intervenire la censura penale occorre che l'evento sia provocato, favorito, organizzato dall'uomo. Il combattimento può essere tra membri della stessa o di diversa specie (esempio stessa specie: lotte tra cani, galli, pesci, scimmie, ecc. Tra specie diverse: cani contro puma, cinghiali, tassi, orsi. Orsi contro puma, ecc.).

3.2 le corse clandestine di cavalli

Attività delinquenziali spesso legate al mondo degli ippodromi e delle gare ufficiali, sono le corse clandestine organizzate da clan e gruppi malavitosi su circuiti abusivi o direttamente su strade. Gli interessati vengono avvisati tramite sms. Normalmente la gara si svolge di domenica. Mentre la città dorme, sulle strade i garretti della zoomafia lasciano i segni. I cavalli arrivano nel furgone, il "vanetto". Le auto vengono messe di traverso, per interrompere la circolazione, per non far passare gli altri. La gente sta ai bordi della strada, come nel ciclismo, tifano, fanno un gran bordello. Possono essere cento, come cinquecento, come molti di più. I picciotti chiudono le strade e controllano le vie secondarie. Altri fanno da palo. Tutto è clandestino, ma tutto è a cielo aperto. Le gare si fanno quasi sempre sulle stesse strade. Le persone coinvolte sono sempre le stesse, i cavalli pure. Le corse clandestine di cavalli, fanno ormai parte di quel pericoloso percorso di "devianza delle coscienze", soprattutto delle nuove leve, verso azioni e comportamenti delinquenziali, paralleli e contigui a quelli mafiosi, e allo stesso tempo che fanno da "contorno" alla loro quotidiana attività incentrata sulla violenza e la prevaricazione della vita.

Storicamente le organizzazioni criminali dedite alle scommesse clandestine hanno sviluppato nei palii e nelle corse di cavalli, una sicura attività lucrativa, consolidata dal controllo del territorio venuto meno alla legalità. In particolare, le corse di cavalli organizzate in occasione delle feste religiose vedrebbero la partecipazione costante di elementi malavitosi direttamente coinvolti nell'organizzazione di corse clandestine che si svolgono in circuiti impropri, predisposti finanche nelle principali arterie di comunicazione stradale.

La febbre da cavalli è una brutta malattia, si sa. Come si sa anche che il mondo degli ippodromi è spesso ricettacolo delle più varie illegalità. Non è un segreto che quasi tutti i boss della camorra napoletana avevano o hanno la passione dei cavalli e delle corse. Così come i malavitosi siciliani o calabresi.

Le corse clandestine di cavalli, diffuse un po' in tutto il meridione - in realtà sono stati segnalati anche casi nel Lazio e in Emilia Romagna-, rappresentano l'aspetto più eclatante di questa passione. Un "evento" simile -che a volte ha tutti i connotati di una manifestazione pubblica-, implica capacità operative, organizzative e di controllo non di poco conto.

3.3 l'abigeato e la macellazione clandestina

Abigeato, parola dal sapore antico che deriva dal latino abigeatus, da abigere "spingere via", composta da ab, particella che denota l'allontanamento, "via", e agere, "condurre", "spingere". Attualmente, nel diritto penale italiano l'abigeato non è più previsto come reato distinto, bensì solo come circostanza aggravante del furto. L'articolo 625 del codice penale, infatti, tra le circostanze aggravanti del furto, al punto 8 contempla "se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria". Il settore della carne e della macellazione di animali, è sicuramente una delle attività illegali "silenziose" di maggior profitto per i sodalizi criminali. Tra i peggiori maltrattamenti ci sono quelli che subiscono gli animali "destinati" al consumo umano. Miliardi di animali vengono sacrificati ogni anno. Ma accanto e parallelamente a questo olocausto vi sono altri crimini nascosti, silenti, che aumentano ancora di più la sofferenza animale. Animali sfruttati negli allevamenti, in parte affetti da patologie, trafugati come merce, trasportati illegalmente e con mezzi improvvisati da una parte all'altra del Paese, venduti come schiavi in "fori" improvvisati, macellati clandestinamente, con metodi molto più brutali di quelli già cruenti di una "normale" macellazione, e venduti sottobanco con la complicità di veterinari e venditori disonesti. Il tutto condito da frodi, adulterazioni alimentari, truffe e al solo vantaggio di vere organizzazioni criminali.

Strettamente legato all'abigeato e alla macellazione illegale è il problema delle adulterazioni alimentari. Farmaci nel piatto. Carne chimica. Veleni alla griglia. E non sono solo slogan, basta vedere cosa hanno fatto emergere alcune inchieste nel nostro Paese nel campo della carne e dei prodotti derivati dagli animali. Doping, antibiotici, ormoni sono parole che non riguardano solo il lessico del mondo dello sport malato, ma anche parte della zootecnia italiana. La sofferenza che subiscono gli animali per i maltrattamenti a cui sono sottoposti è notevole: doping, bombe farmacologiche, estreme condizioni di allevamento e di trasporto, malattie non curate, ecc. e non si tratta di episodi isolati, ma di crimini che, spesso, hanno la regia di vere e proprie organizzazioni.

3.4 la tratta di cuccioli e l'affare canili

La nuova tratta di schiavi: sono circa 500 mila i cani importati da paesi dell'Est e venduti in Italia a prezzi elevati spacciandoli per esemplari con pedigree. Dietro questo business si nascondono gruppi organizzati che importano clandestinamente gli animali e li smerciano attraverso venditori compiacenti. Gli animali, privi di certificati d'identificazione, ovvero scortati da false certificazioni che attestano trattamenti vaccinali e di profilassi mai eseguiti, sono poi rivenduti all'interno del territorio nazionale, con riverberi fiscali illeciti di non poco conto. I cani vengono allevati in condizioni pietose, vi è un'altissima mortalità. La provenienza privilegiata di questi animali è l'Ungheria e la Romania da dove, comprati per pochi euro, arrivano ammalati e sono accompagnati da falsi pedigree e da documentazione contraffatta. Vengono smistati nei negozi; come provenienza risulta la città di transito in Italia. Le condizioni di salute dei cuccioli degenerano peraltro presto e, molto spesso, un forte numero di questi animali muore in pochi giorni, vittima di pericolose patologie virali. I cuccioli vengono importati intorno ai 30-35 giorni di età, perché a 40 giorni (età in cui risultano più appetibili per il cliente, soprattutto nel periodo di Natale) devono già essere in vetrina. Questo significa che non possono essere vaccinati (la prima vaccinazione non si può effettuare prima dei 50 giorni, perché non avrebbe alcun effetto, essendo ancora in circolo gli anticorpi materni). A questa età inoltre il sistema immunitario del cucciolo non è ancora completamente sviluppato, quindi i cani non hanno letteralmente difese contro gli agenti patogeni. A tale fenomeno criminale, si può così anche accompagnare una recrudescenza della diffusione di malattie che erano ormai praticamente scomparse dal panorama cinofilo italiano.

Connesso all'importazione dei cuccioli è il problema del randagismo. Sono cani randagi, ma per alcuni rappresentano solo soldi. Tanti soldi. Negli ultimi anni il business randagismo, come diverse inchieste hanno dimostrato, rappresenta un vero affare per trafficanti, malavitosi e, in alcuni casi, politici corrotti. Sull'abbandono degli animali si è innestato un giro di affari stimato intorno ai 500 milioni di euro: alcuni privati hanno costruito la loro fortuna grazie a convenzioni milionarie con amministrazioni locali compiacenti, spesso aggiudicate con gare d'appalto al ribasso d'asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti, veri e propri lager dove è impedito l'accesso a chiunque e da dove i cani non usciranno mai. 2,5 milioni di euro l'anno è la stima delle possibili "entrate" annue, tramite le convenzioni, di un canile con 1.000 cani e diaria di 7 euro a cane. Le strutture pubbliche sono spesso insufficienti o a volte totalmente inesistenti; in questi casi diventa più semplice per le amministrazioni incapaci di trovare soluzioni che tengano conto del rispetto degli animali, dare in appalto esterno a privati la gestione dei canili. Numerose inchieste hanno dimostrato l'esistenza di associazioni per delinquere dedite al business dei canili. Animali detenuti in strutture sovraffollate, prive delle condizioni igienico-sanitarie necessarie. Animali malnutriti, senza alcuna assistenza veterinaria, vittime di ogni sorta di maltrattamenti. Il primo dato impressionante nei canili gestiti per lucro è quello della mortalità, che arriva fino al 60% dei cani ospitati.

3.5 il traffico di fauna selvatica

L'Italia è tra i Paesi più attivi nel commercio internazionale di specie animali e vegetali, per un giro di affari intorno ai 25 miliardi di euro l'anno, di cui un terzo derivanti da attività illegali. L'opera svolta dagli Organi preposti al controllo risulta pertanto indispensabile per la repressione di questo commercio illecito. Il traffico di animali, piante o parte di essi, naviga su rotte più disparate: da internet ai mercati rionali, dai giornali di annunci alle televendite. Un mercato florido dietro il quale, spesso, si nascondono veri gruppi organizzati e ben altri traffici. L'attacco alla biodiversità arriva anche dal bracconaggio e dal commercio di fauna selvatica. In alcune zone del Paese la caccia di

frodo è diventata un business gestito dalla criminalità organizzata. Il traffico di fauna selvatica non sfugge al controllo di veri e propri sodalizi criminali. Quando si parla di "traffico" si è portati a pensare ad un'attività clandestina, segreta, nascosta. Nulla di tutto questo. Basta recarsi in uno dei tanti mercatini specializzati nella vendita di fauna che esistono in po' in tutta Italia, prevalentemente nel Sud. Si tratta di tipici mercati rionali, svolti perlopiù a cadenza settimanale, fatti alla luce del sole, che richiamano decine di persone se non centinaia. A Palermo, ad esempio, ogni domenica mattina, una parte dell'antico e popolare mercato di Ballarò, è destinata alla vendita di fauna selvatica. Ballarò si contende il primato del più grande mercato illegale di fauna selvatica con quello di Via Brecce a Sant'Erasmus di Napoli. Centinaia di uccelli, tutti appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto fauna selvatica, sono venduti impunemente. Si tratta perlopiù di fringillidi quali cardellini, fringuelli, peppole, verdoni, verzellini, lucherini, ecc., ma si trovano anche pettirossi, merli, tordi, cesene, capinere, passeri, cince, luì, storni, taccole, gazze. Gli animali sono detenuti in condizioni pietose, trasportati in stato di esasperata cattività, tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, tanto da configurare il reato di maltrattamento di animali, oltre che i reati specifici previsti per la detenzione e commercio di fauna selvatica o per le violazioni alla normativa Cites.

4. IL CONCORSO DI PERSONE ALLA COMMISSIONE DEL REATO

Nel nostro ordinamento, l'articolo 10 c.p. disciplina il concorso di persone alla commissione di un reato, il quale ispirandosi al principio della pari responsabilità dei concorrenti, stabilisce che quando più persone concorrono al medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Il concorso di persone può essere materiale, consistente in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato (come può essere, ad esempio, il trasportare i cani sul luogo dell'incontro, l'individuare o allestire il sito, il curare gli animali usati nelle corse clandestine, ecc.), o morale, consistente nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso (incitare gli animali nel corso del combattimento, partecipare e condividere moralmente il momento criminoso, ecc). In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (I Sezione penale, Massima 4805/1997 del 22-05-1997). In tal senso va riconosciuta anche alla semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, l'idoneità a costituire estremo integrante della partecipazione criminosa (VI Sezione penale, Massima 1108/1997 del 06-02-1997). Non solo, il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo senza che occorra un "previo concerto", cioè in un preventivo accordo d'intenti, diretto alla realizzazione dell'evento (I Sezione penale, Massima 821/1996 del 27-01-1996). Se più persone si radunano intorno a un ring dove si sta svolgendo una competizione clandestina tra animali, o si trovano in un mattatoio improvvisato dove è in corso la macellazione illegale di animali, è evidente, oltre che logico, che sono pienamente coscienti di ciò che fanno e manifestano la volontà cosciente e consapevole di volere partecipare a un evento contra legem. Ciò a maggior ragione se si considera che tali eventi, in quanto clandestini, vengono perpetrati solitamente, ad eccezione delle corse di cavalli, che possono essere svolte anche su una pubblica via, in luoghi isolati e accessibili solo a determinate persone che fanno parte della "combriccola". Il reato non si consuma necessariamente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta

vietata, poiché l'adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purché la partecipazione avvenga quando l'attività sia ancora "in itinere" (cfr. III Sezione penale, Massima 3506/1996 del 06-04-1996).

L'attività costitutiva del concorso, quindi, può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso come l'incitamento a far combattere i cani o a scommettere. Ne consegue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso manifestarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso, quand'anche iniziata all'insaputa del correo.

5. L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'articolo 416 c.p. (Associazione per delinquere), quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione. L'elemento che discrimina la fattispecie dell'associazione per delinquere dal semplice concorso nel reato è costituito dalla natura dell'accordo criminoso. Nel concorso di persone nel reato, l'accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce; nel delitto associativo, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma delittuoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (cfr. VI Sezione penale, Massima 5649/1997 del 13-06-1997). In pratica, l'associazione differisce dal concorso di persone nel reato in quanto l'accordo che dà vita alla sua costituzione è a carattere permanente e programmatico (volto, cioè, alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, con pericolo permanente per l'ordine pubblico); invece, quello che determina il concorso di più persone nel reato è a carattere precario e contingente, esaurendosi appena il reato è stato commesso, ed è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati nettamente individuati.

Le varie inchieste giudiziarie su alcuni filoni della zoomafia hanno fatto emergere, con sempre più evidenza, la presenza di gruppi particolarmente attivi, molto dinamici sotto il profilo economico, che fanno uso di modalità operative particolarmente sofisticate, diramati su tutto il territorio nazionale e con contatti internazionali. Si tratta di gruppi di individui gerarchicamente organizzati, dotati di una struttura, di regole, di vertici, di sistemi di controllo, di "codici" e "canoni", costituiti per commettere crimini, e in particolare crimini per fini di lucro, come le scommesse sulle competizioni clandestine.

La presenza di gruppi simili è stata riscontrata in modo particolare nei combattimenti tra cani e nelle corse clandestine di cavalli. A fianco di questi gruppi ve ne sono altri che traggono la loro forza dalla sola violenza, evidenziando arretratezza organizzativa e ingenuità operativa. Tali gruppi possono essere definiti di criminalità "predatoria", particolarmente attivi negli atti aggressivi, o nei furti, le rapine e lo spaccio di stupefacenti con l'ausilio di cani da presa.

Con questi scenari, risulta più comprensibile l'applicabilità del delitto di "associazione per delinquere". I delitti propri di tali gruppi, che possono fungere da presupposto per la concretizzazione del reato associativo, oltre a quelli specifici previsti dai vari commi dell'articolo 544 - quinquies c.p., sono quelli di furto, ricettazione e maltrattamento di animali (cani e altri animali utilizzati nelle competizioni), di uccisione di animali (si pensi alla macellazione clandestina) di traffico di anabolizzanti e sostanze dopanti, di riciclaggio di denaro proveniente da delitto.

La condotta punibile va individuata nel contributo effettivo e attuale apportato dai singoli associati, per lo più attraverso l'assunzione di un ruolo continuativo, sì che ne risulti dimostrata *l'affectio societatis*, ossia la consapevolezza e la volontà di fare effettivamente parte del sodalizio e di apportare un contributo effettivo alla vita del gruppo in vista del perseguimento dei suoi scopi. Dunque, per la configurabilità del reato, occorrono sia la coscienza e volontà reciproca di far parte dell'associazione, sia l'intento di realizzare utilità comunque indebite, vuoi mediante la commissione di delitti, vuoi mediante la gestione e il controllo di attività economiche, vuoi mediante iniziative di altro genere. (4)

Il dolo del delitto di associazione per delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Secondo una consolidata giurisprudenza, per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di cariche, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo non circoscritto a determinati delitti ma esteso a un generico programma delittuoso (VI Sezione penale, Massima 5500/1998 del 1 1-05-1998). In tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 c. p.; la lettera della norma, infatti, postula solo una pluralità di delitti programmati, e lo spirito di essa consiste nell'assicurare la punizione di condotte che, per un verso, non raggiungono il livello di concorso di persone nel reato con il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un determinato delitto e, per un altro verso, costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico e cioè per la società, poiché non si esauriscono in un mero accordo per perpetrare crimini ma implicano la realizzazione di un'organizzazione e la predisposizione di mezzi per l'attuazione del programma messo a punto. Il reato associativo non richiede una struttura articolata o complessa o un'esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. È irrilevante la sussistenza o meno di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero l'avvalersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato (cfr., I Sezione penale, Massima 66/1997 del 30-01-1997; V Sezione penale, Massima 1 1899/1997 del 18-12-1997; I Sezione penale, Massima 3161 /1995 del 23-03-1995). Per l'applicazione del reato associativo sono fondamentali le attività investigative da parte della polizia giudiziaria e del p.m., poiché l'esistenza del "*pactum sceleris*" deve essere suffragata con prove certe che devono "reggere" in dibattimento.

6. COMBATTIMENTI: PROFILO GIURIDICO

Il primo comma dell'articolo 544 - quinquies c.p. prevede una sanzione delittuosa per chi "promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano un tale evento. Ai sensi del comma 2 dell'art. 544 - quinquies, anche i proprietari o i detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzate, se consenzienti, incorrono in una sanzione penale. Questo provvedimento mira a reprimere un'abitudine molto diffusa, quella di consegnare gli animali a terzi per farli partecipare alle "gare" senza esporsi in prima persona. Sono stati accertati casi simili sia nei combattimenti tra cani sia nelle corse clandestine di cavalli.

L'articolo 544 - quinquies c.p. prevede alcune ipotesi in cui la pena è aumentata da un terzo alla metà. Vediamo in dettaglio quali sono:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate.

La presenza di bambini o minorenni nel giro clandestino della cinomachia, o anche delle corse clandestine, è stata accertata più volte in sede giudiziaria. Le funzioni che svolgono i minorenni, a volte ancora bambini, sono molteplici e vanno dall'ausilio alla raccolta di scommesse, all'accudire gli animali, dal fare da "palo", al procurare gli animali utilizzati come sparring partner. Purtroppo, molti gruppi secondari dediti alla cinomachia sono composti, perlopiù, da minorenni. Questi ragazzi sono proiettati in un modo di violenza e corruzione, dove si respira l'aria pesante dell'illegalità e si cresce alla scuola subdola e spietata della strada. Una crescita all'insegna di miti quali la supremazia, il disprezzo della paura, la forza, la prepotenza. La scuola per questi ragazzi è rappresentata da capannoni e scantinati dove allenare i propri campioni e guardarli mentre sbranano altri animali.

Sulla presenza di bambini nel giro dei combattimenti fra cani ci sono anche numerose testimonianze dal vivo, se così si può dire, costituite dalle riprese video. In diverse videocassette sequestrate dalla polizia giudiziaria si vedono bambini che aiutano a lavare i cani, guardano lo scontro insieme agli altri spettatori, fanno il tifo. In una ripresa girata nella provincia di Napoli si vede l'interno di un'abitazione stracolmo di persone tra cui donne e bambini che festeggiano "Otto", il campione, adagiato in un angolo, ancora ansimante, coperto letteralmente di soldi, mentre tutti intorno brindano e applaudono. Qualcuno si avvicina al cane e gli mette tra i denti un mazzetto di banconote, tutti ridono, urlano di gioia e anche i bambini partecipano a questa frenesia collettiva.

Questa ipotesi di aumento di pena si pone sulla scia dell'antico principio antropocentrico "*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*" (la crudeltà nei riguardi degli animali è scuola di crudeltà nei riguardi degli uomini) e mira a tutelare l'integrità psicologica ed emotiva dei minorenni e a impedire che gli stessi subiscano un'educazione che li possa rendere insensibili alle altrui sofferenze. Va da sé che assistere o partecipare a manifestazioni collettive in cui si seviziano animali non aiuta certo a diffondere la tolleranza, il rispetto e la sensibilità verso gli altri, elementi necessari per una convivenza sociale serena e tranquilla. Di contro, la partecipazione a eventi cruenti può favorire l'apprendimento, da parte dei più piccoli, di valori e modelli antisociali e trasmettere contenuti disonesti, ideologie violente, indifferenza per i valori umani e sociali che rientrano tra i futuri fattori criminogeni, in quanto metodi di educazione sbagliati possono costituire un rischio di delinquenza. Quale valore può apprendere un bambino costretto a partecipare alla tortura di un animale e a raccogliere scommesse?

Per quanto riguarda l'"aggravante" per il concorso di persone armate, si tratta di una fattispecie che esercita una funzione preventiva ed è diretta ad impedire il verificarsi di fatti dannosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il legislatore non si è limitato a sanzionare condotte di illecito impiego di armi, ma ha anticipato la punibilità a condotte prodromiche allo stesso impiego, come la semplice presenza di persone armate, senza che delle stesse si faccia uso. Ne deriva che l'interesse tutelato dalle fattispecie è da individuarsi nella prevenzione dei reati contro l'ordine pubblico. La presenza di armi in tali contesti può generare comportamenti lesivi dell'ordine e della tranquillità pubblica e può far sorgere pericolo per gli operatori di polizia nel corso di attività repressive dei fenomeni descritti e rendere più difficile il mantenimento dell'ordine. Non occorre per la consumazione dell'aggravante che con le armi venga assunto un atteggiamento offensivo o minaccioso, in quanto la sola presenza di persone armate rappresenta un pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Ai sensi dell'articolo 585 c.p. agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero

senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. Va da sé che vi può essere concorso con i reati specifici relativi al porto e alla detenzione di armi. Riteniamo che l'aggravante sia contestabile anche laddove le armi delle persone che partecipano ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate tra animali siano da queste legittimamente portate e detenute, in quanto la norma mira a prevenire fatti lesivi della sicurezza e non a garantire la lecita circolazione di armi.

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni.

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Per capire il senso di queste disposizioni, bisogna sapere che esiste un vero e proprio mercato parallelo di video relativi ai combattimenti e alle corse di cavalli. Nel corso di perquisizioni di p.g. sono stati trovati filmati di combattimenti tra cani, ripresi dagli stessi organizzatori, dove si vedono più di cento persone intorno a un ring, donne e bambini compresi. Alcuni di questi video, oltre a essere importanti perché testimoniano tutta la "ritualità" della cinomachia (preparazione del sito e dei cani, ambito territoriale, scenario socio culturale dei partecipanti ecc.), sono particolarmente significativi perché vi sono vere e proprie interviste fatte tra gli astanti.

Il dispositivo di cui al punto 2 fa riferimento anche a un generico "materiale contenente scene o immagini", pertanto si ritiene che entrino nella previsione anche foto, diapositive, CD, DVD, foto o filmati scaricati da Internet, ecc. L'elemento decisivo affinché si possa applicare l'aumento di pena è la "promozione" degli eventi utilizzando le videoriproduzioni o il materiale vietato. È noto che, tra l'altro, il verbo "promuovere" significa "favorire", "sostenere", "incrementare", "spronare", "proporre", "far progredire una cosa", "dare impulso a qualcosa", "far conoscere qualcosa", "pubblicizzare qualcosa", ecc. Riteniamo che anche lo scambio o la vendita di video o altro materiale con immagini possa rientrare nell'ampio significato di "promuovere", posto che tali attività (lo scambio e la vendita), comunque contribuiscono alla conoscenza e alla pubblicità degli eventi incriminati. L'elemento alla base della diffusione di questo materiale (e quindi anche della sua vendita o scambio) è l'interesse che tali "incontri" o "gare" suscitano in alcuni ambienti marginali della nostra società, ma a sua volta questo interesse viene favorito, sostenuto e rafforzato proprio dai filmati e dalle immagini. Non solo, c'è anche una preoccupazione, per così dire, di etica sociale: la diffusione di immagini cruente a danno degli altri animali può generare comportamenti violenti e aggressivi e diffondere nel consesso sociale abitudini e atteggiamenti culturali prepotenti e intolleranti nei riguardi dell' "alterità", inclusa quella degli animali non umani.

L'aumento di pena si applica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nella consumazione del reato, a prescindere dal ruolo rivestito. Tanto per fare un esempio, nel corso di un procedimento a carico di una persona ritenuta responsabile di concorso nella realizzazione del delitto di organizzazione di combattimenti tra cani "promossi" con video, ancorché l'imputato abbia avuto un ruolo marginale, il giudice di merito nella sua valutazione deve tener conto dell'aumento di pena, così come ne deve tener conto per un'eventuale organizzatore, o attore principale.

Per i casi di aumento di pena, previsti dall'art. 544 -quinquies, c. 2, n° 1,2, 3 c.p., è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato - art. 381 c.p.p. - nonché l'applicazione delle misure cautelari personali - articoli 280,287 c.p.p.(7)

6.4. Addestramento e allevamento

Il terzo comma dell'art. 544 - quinquies introduce nel nostro ordinamento il delitto di allevamento o addestramento di animali destinati a partecipare ai combattimenti. "La particolare struttura della norma per cui una prima condotta - di per sé sostanzialmente neutra quale quella di allevamento o addestramento di animali - si qualifica in senso penalmente rilevante a seconda della destinazione successiva degli animali stessi apre interessanti scenari sotto il profilo del momento della consumazione del reato e quindi di quello della individuazione del momento in cui si configura il tentativo dello stesso. Altro aspetto interessante, che può dare luogo a nuove tipologie di reato, riguarda la posizione di chi riceve animali allevati o addestrati per i combattimenti. A nostro avviso se qualcuno entra, sotto qualsiasi forma, in possesso di un cane appositamente allevato o addestrato per le lotte, a maggior ragione se lo utilizza in tali scontri, e ha la coscienza della provenienza e del trattamento che ha subito l'animale, è passibile di denuncia per ricettazione, ai sensi dell'art. 648 c.p., poiché riceve, al fine di procurare profitto a sé o ad altri, un bene (animale) provento del delitto di cui all'art. 544 - quinquies, III c.

In cinomachia, l'allenamento e l'addestramento sono di per sé cruenti. Oltretutto, certe atrocità non hanno nessun effetto positivo per la preparazione o l'addestramento ai combattimenti. Le ipotesi di "maltrattamento" spaziano dall'incrudelire al sottoporre gli animali a strazio e sevizie, dal costringerli a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche al detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente.

Per l'addestramento si usano mezzi e strumenti di tortura: fruste, bastoni, collari chiodati o elettrici, catene ecc. "I mezzi e strumenti utilizzati per addestrare gli animali o correggerne il carattere comportamentale devono considerarsi leciti fino al punto in cui il loro uso non superi il mero e realistico effetto deterrente, incidendo sulla sensibilità dell'animale e non generi nello stesso il superamento della soglia delle reattività al dolore" (Pretore di Amelia - 7 ottobre 1987, Est. Santoloci). Un eventuale addestramento degli animali deve essere praticato con "trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di accanimento e di violenza" (Cass. Pen., III Sez., sentenza n.º 43230 del 20/12/2002). Vi sono poi le percosse, che si annoverano tra sevizie, anche quelle che non procurano lesioni agli animali. "L'incrudelire è un aspetto del sottoporre a sevizie (anche secondo i più accreditati Dizionari della lingua italiana, il significato del verbo incrudelire - diventare crudele, inferocirsi, comportarsi crudelmente, infierire) è ricompreso in quello, di ampiezza e spessore maggiori, di sottoporre a sevizie -comportarsi con crudeltà, spietatezza; infliggere crudeli maltrattamenti, tortura, etc. (l'imputato aveva colpito ripetutamente due cani lupo con un bastone di legno sino a tramortirli, la Suprema Corte ha ritenuto che il problema della continuità normativa con l'art. 727 c.p. previgente "presupponeva il raffronto non tanto con l'aver cagionato lesioni ma con la sottoposizione a sevizie essendo evidente che l'incrudelire è un aspetto del sottoporre a sevizie")" (Cass. Pen. III Sez.; Sent. n.º 01535/2005 del 08/07/2005, Imp. Boldrin). E ciò a maggior ragione se si considera che "si può incrudelire anche per sola insensibilità e, cioè, come impone l'etimo della parola (crudus), per crudeltà o durezza di animo" (Cass. pen. Sez. III, Sent. n.º 3914 del 21/12/98).

I reati che abbiamo esaminato fin qui possono concorrere, ma non necessariamente, con quello di cui all'art. 544 - quinquies, comma 2, c.p., che sanziona chiunque "allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti". Si tratta di casi distinti, in quanto è vietato allevare e addestrare animali per i combattimenti, indipendentemente dalle modalità adottate, le eventuali modalità crudeli sono sanzionate a parte e vanno valutate caso per caso, l'allevamento e l'addestramento di animali per i combattimenti sono vietati e sanzionati

penalmente in ogni caso, anche se non è dimostrato il maltrattamento; in caso di accertamento anche di questa ulteriore ipotesi di reato, vanno contestati entrambi i delitti.

7. COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE

Va subito detto che l'articolo 544 - quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), contrariamente a quanto recita il titolo, non riguarda solo i combattimenti tra animali ma tutte le "competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Rientrano in tale previsione le corse clandestine di cavalli, le corse tra cani in cinodromi abusivi, le gare di tiro di pesi o di "zavorre", ecc.

Le corse clandestine sicuramente possono essere idonee a procurare danni agli animali: i cavalli sono costretti a correre lungo strade asfaltate e spesso si procurano seri danni agli arti, vengono imbottiti di droghe e anabolizzanti e sono frustati in continuazione. Gli incidenti non sono rari e quando il cavallo subisce seri danni o muore, è abbandonato sul posto o è portato in qualche macello abusivo. Non solo corse, ma anche gare di forza: il cavallo deve trainare una zavorra composta da un carro con le ruote bloccate e carico di quintali di materiale, come sacchi di sabbia, legname, ecc. Le scommesse in questo caso sono due: sulla resistenza del cavallo a sopportare il peso e sulla sua capacità di muovere il carro per almeno tot metri.

Gli elementi necessari per la realizzazione del reato sono l'assenza di autorizzazione e il carattere di "pericolo" per l'integrità fisica degli animali che tali competizioni devono avere. Non sono punite tutte le competizioni tra animali, ma solo quelle abusive che presentano oggettivi rischi di procurare danni fisici agli animali. "Integrità" è lo stato di ciò che è intero, intatto, completo, che non ha subito menomazioni, mutilazioni, danni. Ad esempio, una corsa di cavalli in circuiti non ufficiali o addirittura su strada, presenta tutte le caratteristiche di pericolosità, perché espone gli animali al rischio di lesioni fisiche dovute al tracciato non in regola, all'assenza di accorgimenti tecnici per prevenire lesioni agli animali, al pericolo di scivolare sull'asfalto, alle sollecitazioni che subiscono i legamenti quando si corre su pista non battuta, alla mancanza di paratie laterali a protezione dei cavalli, all'uso del frustino e del "torcilingua", ecc. Anche se le corse non si tengono su strade asfaltate, oltre ai danni già ricordati si possono avere quelli dovuti alla mancanza di un manto di fondo privo di pietrame. Al di là di queste considerazioni, è indubbio che una corsa clandestina di cavalli o di cani costituisca un evento intrinsecamente pericoloso; lo prova il fatto che sovente si verificano incidenti, anche mortali, in ippodromi ufficiali, che comunque presentano quelle caratteristiche strutturali atte a prevenire incidenti, che sono assenti, invece, nelle corse su strada o illegali. In questo senso, l'evento-reato (gara clandestina) diventa "reato di pericolo" in quanto condotta che "può mettere in rischio l'integrità fisica degli animali".

Per la sussistenza del reato non è richiesta la prova dell'effettiva lesione fisica, ma occorre l'idoneità della condotta a violare l'integrità fisica dell'animale, ancorché in concreto non l'abbia violata. La legge, infatti, esige che il fatto sia suscettivo di procurare danni o lesioni agli animali e non anche che queste ultime siano state effettivamente procurate. Insomma, le competizioni clandestine tra animali rappresentano un reato di pericolo: è sufficiente a consumarlo la probabilità del verificarsi del fatto offensivo dell'integrità fisica. Com'è noto, i reati di pericolo sono quelli in cui la condotta posta in essere dall'agente pone soltanto in pericolo il bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice, senza produrgli alcun danno. L'esistenza dei reati di pericolo è giustificata dall'esigenza di anticipare la soglia di tutela di alcuni interessi considerati dal legislatore particolarmente rilevanti. Per tale motivo, la semplice messa in pericolo del bene è punita non a titolo di tentativo, ma come reato consumato.

8. SCOMMESSE CLANDESTINE

L'ultimo comma dell'articolo 544 - quinquies del c.p. prevede che "chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro". È possibile, però, il concorso con il reato previsto dall'art. 4 c. 1, della legge 13.12.1989 n° 401, "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa". I fatti incriminati sono diversi: organizzazione di scommesse clandestine prevista da una normativa speciale che disciplina le attività di gioco e scommesse e attività di scommessa su competizioni illegali tra animali. L'art. 544 quinquies non può ritenersi assorbito nella parte relativa alle scommesse, ex art. 15 c.p. nel delitto di esercizio di scommesse clandestine, con premi in danaro, ordinato in modo diverso, che è un reato fine. L'applicazione del principio di specialità di cui alla ricordata norma del codice presuppone, infatti, che una delle norme (quella cosiddetta speciale) presenti nella sua struttura tutti gli elementi propri dell'altra (cosiddetta generica), oltre a quelli caratteristici propri della specialità; una situazione, invece, non riscontrabile con riguardo alle fattispecie in questione, che prevedono reati distinti e aventi diverse obiettività giuridiche. Ne consegue che la p.g., oltre ad accertare il reato di cui all'art. 544 quinquies in relazione alle scommesse, deve accertare anche le eventuali violazioni alla legge 401/89, ovvero esercizio abusivo di scommesse su competizioni di animali (art. 4, c. 1), pubblicità al loro esercizio (art. 4, c. 2), partecipazione alle scommesse (art. 4, c. 3), raccolta e accettazione di scommesse per via telefonica o telematica (art. 4, c. 4 bis), raccolta o prenotazione di scommesse per via telefonica o telematica, senza apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (art. 4, c. 4 ter). In questo caso, però, ci troviamo di fronte a mere contravvenzioni che non consentono alla polizia giudiziaria l'esercizio di adeguati strumenti investigativi.

In relazione alla legge 13 dicembre 1989 n° 40, il Supremo Collegio ha stabilito che il concetto di esercizio cui fa riferimento l'art. 4 implica una pluralità di comportamenti, ma essi non necessariamente coincidono con la programmazione di più delitti, che caratterizza l'associazione per delinquere (Cass. pen. Sez. VI, 29 gennaio 1998, n° 2881). Ancora: "L'art. 4 L 13 dicembre 1989 n°401 non necessariamente comporta l'abitualità della condotta e comunque la reiterazione della condotta tipizzata" (Cass. pen. Sez. I, 9 luglio 1992).

Elemento costitutivo della fattispecie di esercizio di scommesse clandestine è un'organizzazione, cioè la predisposizione sistematica di un complesso di persone o di mezzi apprestati e utilizzati a tale fine. Il reato presuppone l'unione di più soggetti che gestiscono la scommessa, benché sia ipotizzabile il caso residuale di una persona che riesca a mantenere l'organizzazione con il solo ausilio di mezzi di comunicazione. Il reato non richiede poi l'abitualità o, comunque, la reiterazione della condotta tipizzata potendo l'illecito essere realizzato compiutamente mediante l'organizzazione di scommesse per un singolo evento (cfr. Cass. pen. Sez. III, 10 febbraio 1998, n° 3413).

In pratica, configura il reato di raccolta di scommesse abusive l'attività di colui che svolga tale illecito in qualsiasi forma. È sufficiente a realizzare l'elemento materiale del reato un solo fatto di esercizio dell'attività di scommessa e, soltanto in via eventuale, tale esercizio può assumere caratteri di abitualità o di permanenza o realizzarsi per il tramite di una organizzazione intesa a estendere il giro delle scommesse a un numero indeterminato di soggetti. Ricordiamo che per la consumazione del reato di scommesse clandestine è

sufficiente la semplice "puntata" e non è necessario l'inizio o la realizzazione dell'evento su cui si è "puntato".